

tima. Questa situazione sempre più spesso porta le persone che non riescono ad occupare la loro

quella carceraria in cui ho vissuto. Questo comportamento nel corso degli anni mi ha portato a

miei compagni questi strumenti li abbiamo trovati in questo istituto che oggi viene definito un

ratore che lavoravo con passione e dedizione. Io invece voglio andare in controtendenza e ringra-

maison venissero introdotti in carcere. È stata un'occasione per riflettere su quella misera telefo-

mai portare via nessuno, perché il nostro cuore è dove sono loro.  
**Carmelo Musumeci**

## LO SPORTELLLO DEL CITTADINO

# Redditi finanziari, il riordino al via: ecco come

Come si applica, in dettaglio, il riordino della tassazione dei redditi finanziari deciso dal governo?

Con la Circolare 19/E del 27/06/2014, l'Agenzia delle Entrate chiarisce i dubbi inerenti le novità fiscali in tema di tassazione su redditi finanziari. In particolare la nuova aliquota del 26 % si applica sui seguenti redditi di natura finanziaria: i redditi da capitale di cui all'articolo 44 Tuir: interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti; interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonché dei certificati di massa; le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue; i compensi per prestazioni di fidejussione o di altra garanzia.

Le novità non riguarderanno soltanto i "redditi di capitale" ma saranno estese anche ad altre fattispecie che non assumono la qualifica di redditi di capitale essendo percepiti nell'esercizio di attività di impresa: ciò in quanto il legislatore fa riferimento genericamente ai redditi di cui all'articolo 44 del Tuir; i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), Tuir (come le plusvalenze da cessione a titolo oneroso di azioni, titoli non rappresentativi di merci, certificati di massa, valute estere, ecc.).

Nonostante vi sia stato un generale aumento della tassazione, è da evidenziare che sono comunque previste delle eccezioni: i titoli di Stato italiani e quelli ad essi equiparati continueranno a esse-

re tassati nella misura del 12,5% (rientrano in questa fattispecie, ad esempio, titoli del debito pubblico, i buoni fruttiferi postali emessi dalla Cassa di Risparmio di Roma e titoli equiparati, emessi da organismi internazionali); gli interessi sui titoli di debito emessi da enti territoriali di Stati white list saranno tassati, sempre dal 1° luglio, nella misura del 12,5% in luogo dell'attuale 20% (in tal modo si estende ulteriormente l'ambito di applicazione dell'aliquota agevolata del 12,5%, che in precedenza interessava solo le obbligazioni emesse dagli Stati); gli interessi derivanti dai project bond continueranno ad essere tassati nella misura del 12,5 per cento (l'aliquota è relativa ai soli interessi maturati su questi strumenti finanziari e non anche agli altri redditi di capitale o diversi di natura finanziaria derivanti dalla loro cessione o rimborso); gli interessi derivanti dai titoli di risparmio per l'economia meridionale continueranno ancora ad essere tassati con l'aliquota agevolata del 5 per cento. I proventi derivanti da altre tipologie di operazioni sui titoli (operazioni di riporto, pronti contro termine, cessione, rimborso, ecc.) scontreranno invece la nuova aliquota del 26 per cento; non saranno interessati dall'incremento dell'imposizione fiscale gli utili corrisposti a società ed enti esteri residenti nella Ue e in Paesi See, inclusi nella white

list, ai quali si continuerà ad applicare l'aliquota dell'1,375 per cento; non saranno interessati dall'incremento dell'imposizione fiscale anche gli "interessi infragruppo", che continueranno a scontare l'aliquota del 5% (trattasi degli interessi corrisposti da società italiane a società estere consociate che rientrano nell'ambito applicativo della Direttiva 2003/49/CE).

E' da evidenziare anche l'aumento della tassazione (dall'11 all'11,5%) per i proventi percepiti da fondi pensione italiani. Le imposte sostitutive nella misura del 26% sono dovute anche sui redditi di capitale percepiti in dipendenza di contratti assicurativi, nonché sulle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso dei predetti contratti. Le novità sopra richiamate si applicano: ai dividendi percepiti dall'1° luglio 2014; agli interessi e altri proventi di conti correnti e depositi bancari e postali maturati a partire dall'1° luglio 2014; ai redditi derivanti da obbligazioni e cambiali finanziarie maturati a decorrere dal 1° luglio 2014, indipendentemente dalla data di emissione dei titoli; a partire dal giorno successivo a quello di scadenza nel caso dei contratti di riporto e pronti contro termine di durata non superiore a dodici mesi stipulati prima dell'1° luglio 2014.

**Fabio Ferrara**  
dottore commercialista

## LAVORO

### Agricoltura sconti Inail alle neo-imprese

Quali sconti sui premi Inail per le imprese agricole?

Dal 1° gennaio 2015, le imprese agricole che hanno iniziato la propria attività da non oltre un biennio, potranno fruire di uno sconto del 14,17% sui contributi agricoli per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Lo sconto sopra citato si applica per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione. I parametri scelti per l'individuazione dei destinatari della riduzione variano in base all'inizio dell'attività (ante o post 3 gennaio 2012) e alla gestione assicurativa. Nel primo caso, ossia per le attività iniziate da oltre un biennio, è stato calcolato un indice infortunistico medio (Igm) pari a 8,32 per gli operai agricoli dipendenti e per i piccoli coloni a compartecipazione familiare, mentre per i soggetti autonomi è di 12,84.

Per quanto concerne le attività iniziate da non oltre un biennio, i soggetti interessati alla riduzione in commento devono essere in possesso dei seguenti requisiti: operativi da non oltre un biennio; in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi; in regola con tutti gli obblighi in tema di sicurezza e igiene del lavoro.

**Fabio Ferrara**  
dottore commercialista

## FORMAZIONE

### Quando conviene passare all'e-learning

Qual è il valore aggiunto dell'e-learning rispetto alla formazione tradizionale?

L'e-learning rappresenta una risposta alla domanda di chi cerca di crescere dal punto di vista professionale o personale gestendo al meglio il proprio tempo. L'apprendimento on-line prevede l'uso delle tecnologie multimediali e di Internet, la rete che ha rivoluzionato lavoro, rapporti e comunicazione. Approfondire un argomento, aggiornare le proprie conoscenze, avvalendosi di professionisti che mettono a disposizione lezioni attraverso percorsi studiati ad hoc, sta di fatto rivoluzionando anche il mondo della formazione e del coaching. Il rapporto diretto che s'instaura tra formatore e allievo può essere integrato da corsi interattivi che si completano anche grazie alle community e ad attività di tutoring e affiancamento individuali. L'e-learning facilita l'apprendimento attivo ed esperienziale, migliora la gestione dei contenuti formativi grazie alla possibilità di modificare, implementare, veicolare le informazioni, e consente un monitoraggio e una valutazione continua che permette di orientare la propria formazione.

**Damiano Frasson**  
Gruppi

## FISCO

### Macchinari così il bonus aiuta a crescere

In che cosa consiste il bonus macchinari?

Con DL 91 in vigore dal 25 giugno è stato previsto un credito di imposta del 15 % per i soggetti che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate in Italia, nel periodo tra il 25.06.2014 ed il 30.06.2015.

L'agevolazione deve essere calcolata sulle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con possibilità di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

Per le imprese con periodo di attività inferiore a cinque anni la media va calcolata sugli investimenti realizzati nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al momento dell'entrata in vigore del decreto in esame, mentre per le imprese costituite successivamente il credito d'imposta si applica con riguardo agli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta. Il credito non spetta in riferimento agli investimenti di importo unitario inferiore a 10.000 euro.

**Arnaldo Aleotti**  
dottore commercialista

In collaborazione con

**Professionisti.it**

www.professionisti.it - Numero Verde 800 901 335

Email info@professionisti.it